

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

### Libro III - Del processo di esecuzione Titolo II - Dell'espropriazione forzata

#### **Art. 527 Diritto dei creditori intervenuti alla distribuzione (Abrogato)**

[Ai creditori intervenuti a norma dell'[articolo 525](#) secondo e terzo comma il creditore pignorante ha facoltà di indicare, all'udienza o con atto notificato e, in ogni caso, non oltre i cinque giorni successivi alla comunicazione fattagli dal cancelliere, l'esistenza di altri beni del debitore, utilmente pignorabili [c.p.c. [513](#)] e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo [c.p.c. [474](#)] o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione [c.p.c. [524](#), [526](#), [528](#)].

Se i creditori intervenuti non si giovano, senza giusto motivo, delle indicazioni loro fatte o non rispondono all'invito entro il termine di dieci giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione [c.p.c. [541](#), [542](#)].]